



## DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 67/2018

### CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ATTIVITA' LIQUIDATORIA DELLA SOCIETA'

**CIG:** ZDE25B40AE

L'anno **2018** il giorno 12 del mese di novembre (12.11.2018), alle ore 11:00 presso la sede sociale in Gioia del Colle (BA) alla via G. D'Annunzio nn. 76/78 il Dott. Fabio Diomede in qualità di Liquidatore e rappresentante legale della società S.P.E.S. Gioia S.p.a. - Servizi Polifunzionali Ecosostenibili – In Liquidazione, giusta nomina datata 11.05.2018,

#### **Premesso che:**

La S.P.E.S. Gioia S.p.A. in liquidazione, è una multi servizi a capitale pubblico che attualmente gestisce sul territorio di Gioia del Colle (Ba), quale affidataria, i seguenti servizi: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI;

**Preso atto che** la Delibera del Consiglio comunale n. 9 del 20.03.2018 ha stabilito lo scioglimento e la liquidazione della S.P.E.S. Gioia S.p.A., e che la Società è in esercizio provvisorio;

**Rilevate** talune specifiche criticità già emerse durante le prime fasi della suddetta attività di liquidazione;

**Dato atto che** si rende necessario per codesta Società avvalersi di un supporto tecnico-legale altamente qualificato;

**Verificato che** nell'ambito del personale dipendente e dei titolari di incarichi già in essere non sussistono figure idonee per l'espletamento del servizio come richiesto dall'art. 1 comma 5 dal Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi;

**Richiamati** gli artt. 8 e 9 del predetto regolamento, nei quali si evidenzia la possibilità di avvalersi di professionisti esterni anche mediante affidamento diretto in caso di comprovata urgenza nonché di incarichi caratterizzati da un'elevata specializzazione e caratterizzata da una accentuata fiduciarità delle prestazioni da svolgere;

**Rilevato altresì che**, ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dal codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, imparzialità e proporzionalità;

#### **Considerato che**

- il D.lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento di un incarico legale debba essere sempre ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e che, a seconda dell'oggetto, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX;
- in particolare, i servizi legali in senso stretto, non rientranti nella sottocategoria di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d (vd. allegato IX al D.lgs. 50/2016, che fa riferimento ai «servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)), sono invece attratti in un





quadro ordinamentale parzialmente derogatorio rispetto a quello delineato dalla disciplina ordinaria;

- sono da annoverare in quest'ultima fattispecie quei servizi che si realizzano prevalentemente mediante la produzione di pareri e di atti di assistenza legale non connessa alla difesa in giudizio, di attività stragiudiziale non riservata agli avvocati iscritti all'albo, ma che può essere svolta anche da altre categorie professionali dotate di formazione equivalente (consulenti del lavoro, commercialisti, etc );

- tale regime giuridico speciale si sostanzia nell'applicazione delle procedure previste dal Codice e dalle Linee Guida Anac n. 4 (cfr. Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016) per gli affidamenti sotto soglia (che per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato IX è stabilita in euro 750.000 nei settori ordinari e in euro 1.000.000 nei settori speciali – vd. art. 35, comma 1, lett. d e comma 2, lett. c) e, nei casi di superamento della predetta soglia, delle disposizioni speciali contemplate dagli artt. 140, per i settori speciali, e 142 per i settori ordinari, che dettano un regime pubblicitario ridotto;

#### **Rilevato che**

- nel caso di specie l'incarico da conferire si colloca a metà fra la fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, lett. d, punto 2 (consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento) e il servizio legale in senso stretto, che si inverte nella formulazione di pareri e di atti di assistenza legale non necessariamente connessa alla difesa in giudizio;

- in un caso e nell'altro, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in parola;

- più precisamente, le linee guida dell'ANAC in materia di "affidamento dei servizi legali" consentono l'«affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici ..» (cfr. Consiglio di Stato - Commissione speciale, parere n. 2017 del 03.08.2018);

- fuori dal campo di applicazione del ridotto art. 17, comma 1, lett. d), i servizi di cui all'allegato IX sono soggetti, come sopra ricordato, alle procedure disciplinate dalle linee guida Anac n. 4 e all'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, secondo cui "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro", qual è quello di che trattasi, le stazioni appaltanti procedono "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

**Dato atto che** con nota prot. n. 1488/2018 del 06.11.2018 è stata richiesta all'Avv. Maria Cristina Lenoci la manifestazione della propria volontà ad assumere l'incarico de quo (supporto tecnico nelle fasi liquidatorie della Società);

**Rilevato che** l'Avv. Maria Cristina Lenoci, con successiva nota inviata a mezzo pec in data 08.11.2018, acquisita agli atti con n. di prot. 1505/2018 del 09.11.2018, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare suddetto incarico, allegando apposito preventivo di spesa;

#### **Visto:**

- la Determinazione Anac n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017, ed eseguita la procedura di acquisizione dal sito dell'Anac, il CIG relativo al presente affidamento risulta: ZDE25B40AE;
- il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- lo Statuto della Società;



**Tutto ciò premesso**

**DETERMINA**



1. di nominare l'Avv. Maria Cristina Lenoci, con studio professionale in Roma alla via Emanuele Gianturco, 1, consulente tecnico-legale di fiducia della S.P.E.S. Gioia S.p.A. in liquidazione nelle fasi liquidatorie della Società, stabilendo il compenso MASSIMO EROGABILE in € 9.046,54 omnia (al lordo della ritenuta d'acconto), come da offerta acclarata al prot. n. 1505 del 09.11.2018;
2. il CIG relativo al presente affidamento risulta essere: ZDE25B40AE;
3. di impegnare sul bilancio aziendale la presuntiva somma di € 9.046,54 omnia, necessaria per far fronte ai servizi legali di cui trattati, in esito ai contenuti di cui al presente atto;
4. di dare atto che:
  - i corrispettivi dovuti sono stati determinati secondo l'offerta proposta in sede di conferimento incarico;
  - il compenso verrà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, secondo gli stati di avanzamento della causa affidata e a conclusione del giudizio ;
  - si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013, sul sito web <http://www.spesgioia.it/>.

**S.P.E.S. GIOIA S.p.A. in Liquidazione**

Il Liquidatore

**Dott. Fabio Diomede**

